



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Proposta di Delibera di C.C. n. 6/2024

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

Proposta di Delibera di C.C. n. 7/2024

APPROVAZIONE PEF TARI PERIODO 2022-2025

Delibera di C.C. n. 29/2022

Allegato 10

all'atto di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*“APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2024-2026”*

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 3 del D.lgs. n. 360/1198 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF che attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

PRECISATO che una eventuale variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita: “ *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.* ”;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 5/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata istituita ed applicata, a decorrere dall'esercizio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- La delibera di G.C. n. 3/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- La delibera di C.C. n. 12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione dell'aliquota nella misura dello 0,4%;
- Le delibere di C.C. n. 46/2007, n. 4/2009, n. 11/2010, n. 12/2011, n. 25/2012, n. 26/2013, n. 29/2014, n. 18/2015, n. 14/2016, n. 7/2017 e n. 4/2018 con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% per il periodo dall'anno 2008 all'anno 2018;
- La delibera di C.C. n. 8/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF veniva aggiornata, passando dallo 0,4% allo 0,5%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per l'esercizio 2019 e successivi;
- La delibera di C.C. n. 14/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2020;
- La delibera di C.C. n. 13/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2021;

- La delibera di C.C. n. 23/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si rideterminava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2022;
- La delibera di C.C. n. 18/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2023;

VERIFICATO che le Leggi di stabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 avevano previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015 e che detta sospensione non è stata confermata dalla Legge di bilancio 2019 e successive;

PRESO ATTO che dalla fine dell'esercizio 2021 si è assistito ad un imponente aumento della spesa per tutte le utenze (che perdura, sia pure in misura minore, anche per l'anno in corso) e, a partire dall'anno 2023 di tutte le spese generali del Comune, compresi gli aumenti stipendiali dei dipendenti comunali;

VERIFICATA altresì la necessità di procedere alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per gli esercizi 2024 e successivi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall'Organi di Revisione Contabile;

CON VOTI favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF approvata con delibera di C.C. n. 23/2022 nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per gli esercizi 2024 e successivi;
2. **Di provvedere a pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

PROPOSTA N. 6 DEL 26-02-2024
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELL'ALIQUOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 26-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 6 DEL 26-02-2024
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELL'ALiquOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 26-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge n. 160/2019;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 749. *Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- 750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- 751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
- 752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*
- 754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*
- 756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*
- 757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune*

tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- N. 9/2019 e n. 10/2019, con le quali l'Ente aveva provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla Legge n. 147/2013;
- N. 28/2020 con la quale l'Ente aveva determinato le aliquote della *nuova IMU* per l'anno 2020;
- N. 30/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della *nuova IMU* - Imposta Municipale Propria;
- N. 12/2021 con la quale l'Ente aveva confermato le aliquote IMU per l'anno 2021;
- N. 22/2022 con la quale l'Ente aveva confermato le aliquote IMU per l'anno 2022;
- N. 18/2023 con la quale l'Ente aveva confermato le aliquote IMU per l'anno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che testualmente recita: "169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: "*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*";

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile;

CON VOTI favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____, resi da n. _____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per le causali di cui in premessa narrativa, di confermare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (*nuova IMU*), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTA 6 PER MILLE	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9 Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il <i>possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente</i>. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l'aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
COMODATO AD USO GRATUITO ALIQUOTA 10,6 PER MILLE	La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1°grado a condizione: • Che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza; • Che il comodante: ➤ possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; ➤ deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l'immobile è concesso in comodato ➤ deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti. • Il contratto sia registrato, redatto in forma scritta. Per riconoscere l'agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.
ALIQUOTA 10,6 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D (esclusi D/10) comprese le aree fabbricabili.
ALIQUOTA 1,0 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D/10, fabbricati rurali strumentali
	BENI MERCE (art. 1, c. 751, L. 160/2019)

ESENTI	TERRENI AGRICOLI, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono immutabilmente destinati all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile COOPERATIVE EDILIZIE immobili a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se assegnate a studenti universitari soci assegnatari IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
RIDUZIONE per contratti a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato
ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE	Per tutte quelle casistiche non specificatamente ricomprese nei punti precedenti

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2024;
- 3) Di dare atto che per eventuali casistiche non specificate al punto 1), si applica quanto sancito dai commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come dettagliati in premessa narrativa;
- 4) Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 7 DEL 26-02-2024
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 26-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 7 DEL 26-02-2024
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 26-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 29

Adunanza del 27-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - PEF PLURIENNALE 2022-2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **19:30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Strollo Luisa	Presente
3. Bianchessi Barbieri Daniele	Presente
4. Barbati Filippo	Presente
5. Boiocchi Daniele	Presente
6. Lameri Giovanni Lauro	Presente
7. Vailati Selene	Presente
8. Ogliari Giancarlo	Presente
9. Ogliari Osvaldo	Presente
10. Piacentini Stefano	Presente
11. Di Giuseppe Rosella	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - PEF PLURIENNALE 2022-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'oggetto il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Galbiati Alfredo:

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- La deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 e s.m.i., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Il D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- L'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone: "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva delibera n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Trescore Cremasco non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO il Piano Economico Finanziario finale per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti che consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio (Servizi Comunali Spa) relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti integrato dal PEF grezzo relativo alle attività svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile Finanziario, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (All. B);

DATO ATTO CHE, in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di *“considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF”*; in conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti;

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

OGLIARI GIANCARLO:*“Voteremo contro per il breve tempo che ci è stato messo a disposizione”*.

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8, contrari n. 3 (Ogliari Giancarlo, Piacentini Stefano, Ogliari Osvaldo), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare:**
 - Il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA (All. A);

- La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile Finanziario, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (All. B);
- La validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata l'organo di revisione dell'ente;

3) Di prendere atto della validazione dello stesso espletata dall'organo di revisione dell'ente;

4) Di trasmettere la presente delibera, il Piano finanziario ed i documenti allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Successivamente, stante la necessità e urgenza di procedere

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ogliari Giancarlo, Piacentini Stefano, Ogliari Osvaldo), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbati

IL Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 26 DEL 23-06-2022
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - PEF PLURIENNALE
2022-2025**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 26 DEL 23-06-2022
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - PEF PLURIENNALE
2022-2025**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 23-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Area economico-finanziaria

Via Carioni, 13 - 26017 - Trescore Cremasco

Tel. 0373/272231 - Fax 0373/272232

E-mail ragioneria@comune.trescorecremasco.cr.it

PEC pec@pec.comune.trescorecremasco.cr.it

ALL. B

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/201 9/R/RIF

Il sottoscritto Alfredo Galbiati, nato a Rivolta d'Adda il 20/08/1961 e residente in Truccazzano (MI), via Leonardo Da Vinci n. 78/G, in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Trescore Cremasco, avente sede legale in Trescore Cremasco, via Carioni, 13 – C.F./P.I. 00265370197 – Telefono 0373/272231 indirizzo E-mail ragioneria@comune.trescorecremasco.cr.it PEC pec@pec.comune.trescorecremasco.cr.it, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- Che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi alla all'organo di revisione dell'Ente, rilevanti ai fini tariffari sono completi e veritieri.,
- Che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono.
- Che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla normativa vigente.

Trescore Cremasco, 23/06/2022

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Alfredo Galbiati

documento sottoscritto digitalmente

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ENRICO DE TAVONATTI
NATO/A A BRESCIA
IL 26/10/1953
RESIDENTE IN SARNICO
VIA LOMBARDIA 23
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN SARNICO VIA SUARDO 14A
CODICE FISCALE 02546290160 PARTITA IVA 02546290160
TELEFAX _____ TELEFONO 035914122
INDIRIZZO E-MAIL INFO@SERVIZICOMUNALI.IT - PROTOCOLLO@PEC.SERVIZICOMUNALI.IT

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 21/12/2021,
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA
21/12/2021

IN FEDE

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Gestore Servizi Comunali Spa
per il comune di Trescore Cremasco

Sommario

1 Premessa (E).....	3
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
1.5 Altri elementi da segnalare	3
2 Descrizione dei servizi forniti (G)	3
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2 Altre informazioni rilevanti	5
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2 Dati tecnici e di qualità.....	5
3.1.3 Fonti di finanziamento.....	6
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1 Dati di conto economico	6
3.2.2 Focus sugli altri ricavi	7
3.2.3 Componenti di costo previsionali	7
3.2.4 Investimenti.....	7
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale.....	8
4 Attività di validazione (E).....	8
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	8
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	8
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	8
5.1.3 Coefficiente C116	8
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	8
5.2.1 Componente previsionale CO116	8
5.2.2 Componente previsionale CQ	8
5.2.3 Componente previsionale COI	8
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	8

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing	8
5.4.1 Determinazione del fattore b	8
5.4.2 Determinazione del fattore ω	8
5.5 Conguagli	8
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	9
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	9
5.8 Rimodulazione dei conguagli	9
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	9
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.11 Ulteriori detrazioni	9

1 Premessa (E)

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

1.5 Altri elementi da segnalare

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Servizi Comunali Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing* tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 03/12/2016 (scadenza in data 31/12/2026).

Effettua i seguenti servizi:

- Pulizia meccanizzato delle aree di circolazione
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati
- Trasporto e conferimento dei rifiuti presso centri di destino
- Gestione del centro di raccolta comunale
- Servizio Ecoveicolo
- Trattamento e recupero
- Trattamento e smaltimento
- Gestione amministrativa della TARI e rapporto con gli utenti per la componente:
 - effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale
 - implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani

Riepilogo gestioni e frequenze:

	Raccolta									
	Raccolta Domiciliare								Raccolta stradale	
	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Carta e Cartone	Vetro (Multimateriale con Metalli)	Metalli	Organico	secco Residuo	Ingonbrante	Vegetale	Secco Residuo Puntuale	Contentori stradali Pile esauste e farmaci scaduti Cimiteriali
LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata										
Trescore Cremasco	S	Q	Q		2S	S				R

	Smaltimento/Trattamento/Recupero	Altri Servizi		Gestione TARI					Spazzamento e pulizia delle strade		Gestione centro di raccolta		Trasporto	LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata		
		Numero Verde Operativo	App Rumorotologo	MUD/scheda Provincia	Portale on line	Numero Verde TARI	Sportello fisico presso la sede di Chiuduno	Sportello fisico presso l'Ente	Gestione Amministrativa TARI	Pulizia dei mercati	Pulizia manuale del territorio	Pulizia meccanizzata del territorio			Servizio Ecoveicolo	Gestione Centro Raccolta Comunale
Trescore Cremasco	X	X	X	X								X	X	X	X	

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Riepilogo delle quantità dei centri di destino relativi all'anno 2020:

Cer	Produttore	Centro di Destino	Quantità Kg
080318	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	76,00
150102	000075 TRESORE CREMASCO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	77.990,00
150107	000075 TRESORE CREMASCO	000061.0002 NEW ROGLASS SRL	130.700,00
200101	000075 TRESORE CREMASCO	000022.0001 GV MACERO S.P.A.	95.850,00
200108	000075 TRESORE CREMASCO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	199.290,00
200121	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	43,00
200123	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	1.815,00
200126	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	198,00

200127	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	1.650,00
200132	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	295,00
200133	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	495,00
200134	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	292,00
200135	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	6.030,00
200136	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	6.480,00
200301	000075 TRESORE CREMASCO	000038.0001 R.E.A. DALMINE S.P.A.	287.770,00
200303	000075 TRESORE CREMASCO	000019.0001 F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.	20.100,00
170904	000075 TRESORE CREMASCO	000035.0001 NUOVA DEMI S.P.A.	51.820,00
200101	000075 TRESORE CREMASCO	000062.0001 RI.CA.M. DI FORTINI BRUNO FABRIZIO E GIORGIO	3.680,00
200101	000075 TRESORE CREMASCO	000077.0001 RICAM RECUPERI SRL	27.330,00
200125	000075 TRESORE CREMASCO	000005.0001 BERTULEZZI GIULIO S.N.C.	400,00
200138	000075 TRESORE CREMASCO	000014.0001 ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L.	39.070,00
200138	000075 TRESORE CREMASCO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	21.520,00
200140	000075 TRESORE CREMASCO	000063.0001 V.T.R. DI CILISTO RAIMONDO VALERIO S.A.S.	16.960,00
200201	000075 TRESORE CREMASCO	000003.0001 AZIENDA AGRICOLA COLOMBELLI GIANLUCA	61.050,00
200307	000075 TRESORE CREMASCO	000020.0001 GES.PO S.R.L.	41.450,00

2.2 Altre informazioni rilevanti

Servizi Comunali S.p.a. non è sottoposta a procedure di crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In relazione alla gestione del comune di Trescore Cremasco non sono pendenti ricorsi (per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo), né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio e non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio e non vi sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio di gestione ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Servizi Comunali S.p.a. garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2019 (non avendo i dati aggiornati al 2020 nel momento della redazione della presete) che è pari al 73,54%.

Per l'anno 2022 si evidenzia invece l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ_{EXP}) per la compliance alla qualità regolata per un valore pari all'1%. La valutazione del budget previsto è stata calcolata in funzione delle indicazioni presenti nella DCO 422/2021/R/rif, ancorché non ancora definite da alcuna deliberazione ulteriore.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C_{116} e le componenti di natura previsionale CO_{116}^{EXP} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Si rimanda la valutazione dell'entità di tali parametri all'Ente Territorialmente Competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, Servizi Comunali S.p.a. utilizza esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.

Per questa ragione Servizi Comunali S.p.a. non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell'autosufficienza finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Si allega il tool di calcolo predisposto dall'Autorità.

3.2.1 Dati di conto economico

Per la redazione del PEF relativo al periodo regolato Servizi Comunali S.p.a. ha utilizzato la seguente documentazione contabile: Conto Economico 2020 (reperibile sul sito istituzionale della società). Tale valorizzazione è stata utilizzata anche per le annualità successive al 2022 non avendo a disposizione un "preconsuntivo 2021". Le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuto nell'anno a-2 (2020).

I costi sostenuti direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune. La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata definita da ISPRA 2019 (al momento della definizione dei driver non erano ancora disponibili i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata ISPRA o Osservatorio Provinciale).

I costi sostenuti non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti tra i servizi attivi dei vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato dei singoli servizi attivi di competenza dell'anno 2020.

Sono stati evidenziati costi analitici di servizi relativi ai comuni della Provincia di Milano ed imputati ai singoli comuni.

I valori presenti nel Conto Economico 2020 sono stati rettificati in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2:

- delle "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2:

oneri straordinari	13.661
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi	1.584
oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente	6.952
spese di rappresentanza	29.640

Si precisa che nella voce Oneri Straordinari è stata indicata la rettifica della componente COAL relativo al contributo di annualità precedenti al 2020, presenti nel Conto Economico del 2020.

Illustrazione tabella dell'applicazione dei driver impiegati per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra indicati:

			TRESORE CREMASCO		COSTI GENERALI						
	SERVIZI PERIMETRO (anno 2020)	Totale costo attività	costo	% driver	B6	B7	B8	B9	B11	B14	totale
CSL	Spazzamento e lavaggio strade	2.875.776,90	7.315,72	0,25%	436.371,80	740.164,67	30.095,08	1.606.855,52	-	62.289,85	2.875.776,90
CRT	Raccolta e trasporto Indifferenziata	2.000.095,07	17.965,92	0,90%	386.868,50	100.854,15	26.681,00	1.424.569,10	-	61.122,32	2.000.095,07
CRD	Raccolta e trasporto differenziata	9.748.581,04	101.716,32	1,04%	1.314.825,38	3.284.168,90	90.679,02	4.841.592,50	5.520,91	211.794,33	9.748.581,04
CARC	Attività di gestione tariffe all'utenza e rapporto con l'utenza	407.857,06	-	0,00%	4.092,66	177.093,52	-	215.387,23	-	11.283,65	407.857,06
CTR	Trattamento e recupero rifiuti urbani	6.430.683,67	47.693,69	0,74%		6.430.683,67					6.430.683,67

CTS	Trattamento e smaltimento rifiuti urbani	1.822.403,82	17.160,39	0,94%		1.822.403,82					1.822.403,82
CGG	Costi generali di gestione GENERALI	2.498.439,95	20.422,58	0,82%	33.382,55	902.638,84	7.848,00	1.481.696,96	-	72.873,60	2.498.439,95
COAL	COAL rettificato in CE 2020	8.146,61	66,59	0,82%						8.146,61	8.146,61

COSTI Imputabili all'Ente dopo applicazione DRIVER							
B6	B7	B8	B9	B11	B14	totale	
1.110,09	1.882,91	76,56	4.087,70	-	158,46	7.315,72	CSL
3.475,06	905,93	239,66	12.796,24	-	549,03	17.965,92	CRT
13.718,84	34.266,89	946,14	50.516,99	57,60	2.209,85	101.716,32	CRD
-	-	-	-	-	-	-	CARC
-	47.693,69	-	-	-	-	47.693,69	CTR
-	17.160,39	-	-	-	-	17.160,39	CTS
272,87	7.378,29	64,15	12.111,59	-	595,68	20.422,58	CGG
-	-	-	-	-	66,59	66,59	COAL

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 2/DRIF/2021. L'indicazione di tali valori segue il principio indicato al paragrafo 3.2.1.

Relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia, non sono ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma effettuati avvalendosi di asset e risorse di tale servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità sono stati valorizzati costi in funzione di quanto indicato nella DCO 422/2021/R/rif sia nella componente fissa che variabile.

3.2.4 Investimenti

Relativamente alla annualità 2023 sono stati considerati i cespiti così come rappresentati a libro cespiti aggiornato al 15/10/2021.

Per le annualità 2024 e 2025 sono stati considerati acquisizioni di beni integranti la flotta aziendale e le proprietà inerenti i servizi di igiene urbana in essere per un totale:

SERVIZIO	Anno di acquisto 2022	Anno di acquisto 2023
RACCOLTA	3.022.800	2.014.200
SPAZZAMENTO	424.300	174.300

Nell'ottica delle scelte di pianificazione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e di incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale, dall'anno 2022 sono inseriti i costi di costruzione del nuovo centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti raccolti sul territorio dei comuni soci. Tale impianto avrà attive linee di trattamento per rifiuti ingombranti, vetro, plastica e carta. Per la realizzazione di tale impianto sono previsti 3 anni ed il completamento dello stesso è previsto per il 2025. Il valore complessivo dell'opera è di € 40.000.000.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per la valorizzazione dei costi relativi ai costi di capitale si è fatto riferimento alla documentazione contabile seguente: libro cespiti anno 2020. Tutti i cespiti di cui è proprietaria Servizi Comunali S.p.a. inseriti nei costi di capitale hanno centro di costo nel settore Ambiente; pertanto, non è stato necessario applicare driver per la ripartizione.

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni mobili ed immobili di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui viene svolto il servizio, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di Servizi Comunali S.p.a.

I beni mobili relativi al servizio di spazzamento strade sono stati imputati ai soli comuni su cui è attivo il servizio.

I cespiti di diretta imputazione ai singoli Enti sono stati imputati analiticamente.

La vita utile assegnata ai cespiti è direttamente riconducibile alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2.

4 Attività di validazione (E)

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.1.3 Coefficiente C116

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.2.1 Componente previsionale CO116

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.2.2 Componente previsionale CQ

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.2.3 Componente previsionale COI

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.4.1 Determinazione del fattore b

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.5 Conguagli

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

5.11 Ulteriori detrazioni

Paragrafo a cura dell'Ente Territorialmente Competente

Comune di TRESORE CREMASCO (CR)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO al Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	6
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	7
3.2.2	Focus sugli altri ricavi	8
3.2.3	Componenti di costo previsionali	8
3.2.4	Investimenti	9
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	9
4	Attività di validazione	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	11
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	12
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	13
5.1.3	Coefficienti C116	14
5.2	Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità	14
5.2.1	Componente previsionale CO116	15
5.2.2	Componente previsionale CQ	15
5.2.3	Componente previsionale COI	15
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	16
5.4.1	Determinazione del fattore b	16
5.4.2	Determinazione del fattore w	17
5.5	Conguagli	17
5.6	Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario	20
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	20
5.8	Rimodulazione dei conguagli	20
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	21
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	21
5.11	Ulteriori detrazioni	21
6	Annotazioni	21

1 Premessa

Il presente documento è stato redatto dal Comune di TRESORE CREMASCO sito nella provincia di Cremona, in qualità di Ente territorialmente competente, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

A seguito della stessa i capitoli 1,4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del/i gestore/i, in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di TRESORE CREMASCO per il quale si è provveduto a redigere il PEF finale quadriennale (periodo regolatorio 2022-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti, e alla società **SERVIZI COMUNALI S.P.A.** che si occupa delle restanti attività.

Il comune ha provveduto a svolgere anche le funzioni dell'Ente Territorialmente competente, in quanto non presente nell'ambito di riferimento.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, non si prevedono avvicendamenti gestionali nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il **PEF** relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non dà atto di eventuali ulteriori elementi.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Al Comune, in qualità di gestore competono le attività di

- Rapporto con gli utenti.

Le altre attività, quali servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero, spazzamento e lavaggio delle strade è affidato alla società **SERVIZI COMUNALI S.P.A.** con sede in Sarnico.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di

➤ gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:

- La gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- L'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata mediante modello unificato F24; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il dovuto annuale in tre rate.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero nei seguenti orari:

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 – 11:30.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

La gestione dei crediti è affidata a Agenzia delle Entrate riscossione.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **non è** un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non ha** ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non ha** sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il comune di TRESORE CREMASCO, in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relazione di seguito i dati riferiti a ciascuna annualità del periodo 2022-2025 inseriti nell'Allegato 1.

Il Comune dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020¹, con una popolazione residente al 31.12.2020 di 2.773 abitanti ha un valore di raccolta dei rifiuti pari a 1.084,309 tonnellate (totale RU), di cui **796,539 tonnellate** di rifiuti relativi alla raccolta

¹ In base ai dati pubblicati nel Rapporto ISPRA RU uscito a dicembre 2020.

differenziata per una percentuale **del 73,46 %** che posiziona il Comune in media con i fabbisogni standard (dei comuni appartenenti al medesimo cluster).

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel 2021, pertanto **non** emerge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente PG da parte e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2021 e pertanto non si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale introdotte da ARERA per assorbire gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio reso.

Codesto Ente comunque garantisce l'impegno al miglioramento costante delle proprie prestazioni.

Per la valorizzazione dei coefficienti CQ, COI e C116 si rimanda pertanto alle successive valutazioni dell'Ente Territorialmente competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, **non si** avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il presente PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Tali dati sono imputati dal gestore/Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A (MTR-2) che disciplina i costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario.

I costi riconosciuti, opportunamente riclassificati² nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale;

sono stati determinati³

² Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

³ Art. 7.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

- per il 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2020);
- per il 2023 sulla base dei dati di bilancio consuntivo o preconsuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2021) o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- per il 2024-2025 ci si avvale dei dati confluiti nel PEF 2023.

Alla luce di tutto ciò si riporta il dettaglio del PEF quadriennale predisposto da codesto Ente in qualità di gestore per la parte di servizio di propria competenza:

PEF 2022 - 2025	2022	2023
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	€ 25.846,41	€ 26.620,87
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	€ 15.592,07	€ 20.632,16
Costi generali di gestione CGG	€ 4.924,71	€ 6.961,75
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		
Altri costi COAL		
Costi comuni CC	€ 46.363,19	€ 54.214,78
Ammortamenti Amm		
Accantonamenti Acc	€ 2.079,74	€ 3.237,90
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti	€ 2.079,74	€ 3.237,90
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		
Remunerazione del capitale investito netto R		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLic		
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}		
Costi d'uso del capitale CK	€ 2.079,74	€ 3.237,90

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dal Comune/gestore sui su tali dati al fine di agevolare l'attività dell'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a* le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2, dal Bilancio consuntivo a-2 per il 2022 e dal Bilancio preconsuntivo a-1, per gli anni 2023-2024-2025.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di seguito.

In particolare, nel servizio di gestione dei rifiuti il comune impiega 2 unità di personale tecnico operativo.

Per quanto riguarda i costi d'uso del capitale l'ETC ha valorizzato la componente **Acc a** secondo le disposizioni all'art. 16 del MTR-2, considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie

In particolare, gli **accantonamenti relativi ai crediti** sono stati individuati e imputati nel presente PEF nel rispetto del limite dell'art. 16.2 del MTR-2 per cui *"nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11, come di seguito evidenziato:*

Servizio TARI anno	Importo	Importo inserito nel PEF	% applicata
2020	€ 2.599,68	€ 2.079,74	80
2021	€ 4.047,38	€ 3.237,90	80

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{SC,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

L'entità dei ricavi è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 2/DRIF/2021.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, **non** sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a

quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, sono stati valorizzati per la compliance alla qualità regolata.

3.2.4 *Investimenti*

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 **non** si sono considerati investimenti.

3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Il Comune, per ciascun anno del periodo 2022-2025, opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2. Sono presenti, infatti, cespiti e infrastrutture utilizzati nel servizio di gestione dei rifiuti per il presente ambito tariffario. Le componenti *Amma, Acca, Ra, RLIC,a* sono indicate nell'Allegato 1.

4 **Attività di validazione**

L' Ente territorialmente competente, come previsto dall'art. 28 dell'Allegato A del MTR-2, ha provveduto a

- a) **verificare i dati trasmessi dal gestore** relativamente alla
 - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
 - rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;
- b) **verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario del gestore** e adottare eventuali integrazioni e/o modifiche dei dati (concordandole e motivandole col gestore stesso);
- c) **determinare i parametri e i coefficienti** di propria competenza;

al fine di predisporre il presente PEF per il quadriennio 2022-2025.

Si riporta di seguito la sintesi dei dati confluiti nel PEF finale:

PEF 2022 - 2025	2022	2023	2024	2025
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	18.019,85	18.001,85	18.001,85	18.001,85
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	17.211,90	17.194,71	17.194,71	17.194,71
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	47.836,86	47.789,07	47.789,07	47.789,07
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	102.021,66	101.919,74	101.919,74	101.919,74

CRD				
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	4.302,05	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.086,23	3.083,15	3.083,15	3.083,15
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.851,74	1.849,89	1.849,89	1.849,89
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	18.528,45	18.509,94	18.509,94	18.509,94
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	15.563,90	15.548,35	15.548,35	15.548,35
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	23.944,00	24.136,00	24.136,00	24.136,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
$\sum TV$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	195.920,68	191.643,13	191.643,13	191.643,13
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	33.261,68	34.004,46	34.004,46	34.004,46
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	15.638,87	20.673,42	20.673,42	20.673,42
Costi generali di gestione CGG	25.423,38	27.439,09	27.439,09	27.439,09
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	66,78	66,72	66,72	66,72
Costi comuni CC	41.129,03	48.179,23	48.179,23	48.179,23
Ammortamenti Amm	9.813,54	11.157,01	14.415,76	15.714,57
Accantonamenti Acc	2.085,98	3.244,37	3.244,37	3.244,37
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	2.085,98	3.244,37	3.244,37	3.244,37
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	11.215,18	11.626,74	12.898,76	13.174,86
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{Lic}	0,00	0,00	5.688,29	18.372,36
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	23.114,70	26.028,12	36.247,18	50.506,16
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00

Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	6.887,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	104.392,41	111.583,81	121.802,87	136.061,85
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	300.313,09	303.226,94	313.446,00	327.704,98
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	300.313,09	303.226,94	313.446,00	327.704,98

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie⁴

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma Tmax a$) ammesse dalla Delibera ARERA

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
QL_a	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a	3,50%	1,50%	1,50%	1,50%

	2022	2023	2024	2025
ΣTa	300.313,09	303.226,94	313.446,00	327.704,98
TV_{a-1}	185.226,00	195.920,69	121.802,87	136.061,85
TF_{a-1}	61.094,00	59.020,50	67.122,18	71.003,66
$\Sigma Ta-1$	246.320,00	254.941,19	258.765,31	262.646,79
$Ta/Ta-1$	1,03	1,01	1,01	1,01

	2022	2023	2024	2025
$\Sigma Tmax$	254.941,20	258.765,30	262.646,78	266.586,49

⁴ Art. 4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	45.371,94	44.461,67	50.799,24	61.118,53
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI	SI	SI
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO	NO	NO

Al fine di garantire l'equilibrio economico tariffario e il rispetto dei limiti imposti dalla Delibera ARERA l'Ente ha decurtato dal totale dei costi, i seguenti importi:

PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
€ 45.371,94	€ 44.461,67	€ 50.799,24	€ 61.118,53

rientrando così nei limiti massimi dei costi ammissibili imposti da ARERA.

L'Ente ha deciso di decurtare i maggiori costi dai costi fissi e di provvedere alla loro copertura mediante risorse di bilancio.

Non si evidenzia il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022-2025 e pertanto **non** si rende necessario presentare Istanza all'Autorità⁵.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Tale coefficiente deve essere scelto all'interno di uno dei range previsti dalla tabella sottostante attraverso opportune valutazioni relative a

- risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020),
- risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_{1a}) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_{2a}) rispetto agli obiettivi comunitari.

		<i>Cueff > Benchmark</i>	<i>Cueff ≤ Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

⁵ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

		2020		2021
	T ₂₀₂₀	0,00	T ₂₀₂₁	0,00
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	q ₂₀₂₀	1.084,00	q ₂₀₂₁	1.084,00
CU_{eff2020} [cent€/kg]		22,72		22,72
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		23,48		24,00

Mentre per le valutazioni in merito al **parametro** γ_a , direttamente legato alle valutazioni effettuate per la scelta del fattore di sharing, si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione.

Alla luce delle valutazioni esposte, l'Ente territorialmente competente, ha ritenuto **insoddisfacente** la qualità ambientale delle prestazioni e con *Cueff inferiore* al *Benchmark di riferimento*, ha scelto i seguenti coefficienti X_a:

	2022	2023	2024	2025
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QL_a e PG_a all'interno dei range previsti dall'Autorità⁶ nei quadranti dello schema sottostante:

	PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante:

⁶ Art. 4.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

	2022	2023	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	SI	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO

La pianificazione quadriennale suesposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente QL_a e PG_a:

	2022	2023	2024	2025
QL _a	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Per il periodo 2022-2025 si evidenzia invece l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQEXP) per la compliance alla qualità regolata.

5.1.3 Coefficienti C116

Il coefficiente permette la copertura delle componenti CO_{116exp,tv,a} e Co_{116exp,tf,a}, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Nello specifico caso **non** si prevedono uscite di utenze dal servizio pubblico, come evidenziato al punto 5.2.1, e pertanto i valori scelti per ciascun anno del quadriennio sono i seguenti:

	valore massimo	2022	2023	2024	2025
C _{116a}	3,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

Il Comune di TRESORE CREMASCO, in qualità di Ente territorialmente competente, **ha** valorizzato i coefficienti suesposti in quanto **ha** previsto le seguenti componenti di costo (CO₁₁₆, CQ e COI) di natura previsionale, associati al raggiungimento di specifiche finalità⁷.

Costi previsionali parte variabile	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTV,a}	4.302,05	0,00	0,00	0,00
COI _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

Costi previsionali parte fissa	2022	2023	2024	2025
CO _{exp,116,TF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷ Art. 9 e 10, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

COI _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------

Di seguito si motiva le scelte operate da codesto Ente per l'individuazione dei valori di costi inseriti nel presente PEF pluriennale.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente **non** evidenzia una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Si evidenziano **oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso**, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità⁸ che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni⁹

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Nello specifico caso:

- **Non** si evidenziano **oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- **Non** si evidenziano **oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

Se l'ETC decide in favore della valorizzazione è necessario definire ex ante e rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

⁸ Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

⁹ Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$). L'Ente Territorialmente competente ha operato le seguenti valutazioni per il 2022 e, in previsione, per gli anni a seguire:

	2022	2023	2024	2025
% raccolta differenziata	73,46%	73,46%	73,46%	73,46%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente	Non Soddisfacente

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

L'Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori:

	2022	2023	2024	2025
γ_1	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
γ_2	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
γ	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
$1+\gamma$	0,40	0,40	0,40	0,40

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che è presente un solo gestore, oltre al comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore di "b" è lo stesso per entrambi e per tutti gli anni del periodo di riferimento (2022-2025), come rendicontato nella tabella seguente:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
b	0,3 ÷ 0,6	0,60	0,60	0,60	0,60

5.4.2 Determinazione del fattore w

L'Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , definisce i seguenti valori di ω ¹⁰ per gli anni del quadriennio:

	intervallo di riferimento	2022	2023	2024	2025
ω_a		0,40	0,40	0,40	0,40

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica i seguenti valori complessivi delle componenti a conguaglio¹¹:

	2022	2023	2024	2025
RCTOT,TV, a	0,00	0,00	0,00	0,00
RCTOT,TF, a	0,00	0,00	0,00	0,00
RCTOT, a	0,00	0,00	0,00	0,00

Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili¹² sia per quelle riferite ai costi fissi¹³:

¹⁰ Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹¹ Art. 17.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹² Art. 18 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹³ Art. 19 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

Parte variabile	2022	2023	2024	2025
RC_{TOT,TV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa a RCND _{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COS _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COV _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero COI _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte fissa	2022	2023	2024	2025
RC_{TOT,TF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00
Scostamento COV _{exp,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero CO _{exp,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TV}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TF}	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **non sussistenza** dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato A e pertanto **ritiene** necessario intervenire sulle entrate tariffarie negli anni del quadriennio con **una** delle facoltà concesse dall'Autorità:

- **Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**¹⁴;
- Rimodulazione dei conguagli¹⁵;
- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale¹⁶;
- Superamento del limite mediante presentazione di Istanza¹⁷.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente **reputa** necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili.

	2022	2023	2024	2025
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE FISSA	45.371,94	44.461,67	50.799,24	61.118,53
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - TOTALE	45.371,94	44.461,67	50.799,24	61.118,53

Al fine di garantire l'equilibrio economico tariffario e il rispetto dei limiti imposti dalla Delibera ARERA l'Ente ha decurtato dal totale dei costi, i seguenti importi:

PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
€ 45.371,94	€ 44.461,67	€ 50.799,24	€ 61.118,53

rientrando così nei limiti massimi dei costi ammissibili imposti da ARERA.

L'Ente ha deciso di decurtare i maggiori costi dai costi fissi e di provvedere alla loro copertura mediante risorse di bilancio.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso, di **non avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

¹⁴ Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁵ Art. 17.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁶ Art. 4.5, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁷ Art. 4.1, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, **non ha optato** per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

	2023	2024	2025
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00	0,00
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00	0,00
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 MTR-2 - TOTALE	0,00	0,00	0,00

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente **non evidenziando** la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, **non ritiene** necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita¹⁸.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni¹⁹ previste ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 così come individuato nel 2020 e nel 2021.

6 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2.

¹⁸ determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

¹⁹ Art. 1.4 MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

(Provincia di CREMONA)

Verbale n. 30 del 24/06/2022

Oggetto: ***Parere sulla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'Anno 2022 – 2025 (TARI), predisposto ai sensi della deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF E S.M.I.***

Il Revisore

visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, commi 639-703, Legge n. 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);
- l'art 15-bis del DL 34/2019 e l'art 57-bis, comma 1, lettera b) del DL 124/2019 che hanno modificato la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- le modifiche proposte dal Servizio Tributi;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.);

considerato:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza

da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF);
- che tale Piano (PEF) è stato opportunamente predisposto dalla società Halley Informatica S.r.l., con sede legale in via circonvallazione, n. 131, 62024 – Matelica (MC) - P.IVA 0038435043, primaria società nel fornire questa tipologia di servizi.

richiamate:

- la proposta di deliberazione del C.C. n. 26 e 27 previste il giorno 27/06/2022, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono oggetto di approvazione il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 e le tariffe Tari anno 2022;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Ragioneria;
- la dichiarazione di veridicità dei dati da parte del Legale rappresentante di Servizi Comunali SpA e del Responsabile dell'Area Economica;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Preso atto dei documenti sopra richiamati da cui si evince:

- il rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- il rispetto del requisito della completezza;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

ESPRIME

parere favorevole sulle proposte di deliberazione inerenti il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 /2025 e le relative le tariffe

Milano, 24 giugno 2022

IL REVISORE
Luca Bottero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate